

Prot. 381/2017

Cuneo, 22/12/2017

Oggetto: **Legge 3 agosto 2017 n. 123:**  
**Nuove disposizioni in materia di**  
**sacchetti di plastica**

A tutte le farmacie

Si comunica che nell'ambito del Decreto-Legge 20 giugno 2017 n. 91 recante tutt'altro oggetto, ossia "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con la Legge 3 agosto 2017 n. 123, è stato introdotto l'art. 9-bis concernente "Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'Infrazione n. 2017/127" (allegato n.1).

In sostanza, il legislatore per porre fine alla procedura d'infrazione scattata per non aver recepito entro il 27 novembre 2016 la Direttiva 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, è intervenuto con il Decreto-Legge 91/2017 per recepire la direttiva in questione, andando direttamente a integrare e modificare il Decreto 152/2006 il cd. "Decreto-Ambiente", inserendo nuovi articoli e nuovi commi.

### **Le novità**

Prima di precedere ad un commento tecnico sull'argomento in oggetto, si ritiene necessario premettere che la **più importante novità pratica per la farmacia è rappresentata dall'impossibilità di fornire gratuitamente le borse di plastica alla clientela in quanto il prezzo di vendita di qualunque tipo di borsa di plastica fornita alla clientela deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.**

Ciò premesso e per una immediata comprensione del quadro normativo e dei suoi riflessi pratici per le farmacie, si ritiene utile allegare un prospetto (allegato n. 2) elaborato da Assobioplastiche e Confcommercio che riepiloga le tre tipologie di buste di plastica previste dalla normativa.

**Il primo gruppo** di tale prospetto è quello delle borse per alimenti sfusi (ossia a diretto contatto con gli alimenti) e che non riguardano le farmacie. Proprio in riferimento a tale categoria di buste di spessore inferiore a 15 micron, **definite "ultra-leggere"**, la direttiva 2015/720/UE ha inteso avviarne la progressiva riduzione in quanto costituiscono un significativo impatto per l'ambiente.

Con il nuovo articolo 226-ter aggiunto nel D.Lgs. 152/06 anche il nostro paese ha recepito tali obiettivi volti alla progressiva riduzione della commercializzazione



delle borse di plastica in materiale ultraleggero da realizzarsi secondo precise modalità e tempistiche:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

Tali borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

**Il secondo gruppo** del prospetto allegato è quello costituito **dalle borse biodegradabili e compostabili che riguarda direttamente le farmacie** in quanto si tratta di quelle borse che solitamente vengono fornite al cliente dalla farmacia per consentire il trasporto dei diversi prodotti acquistati (medicinali, cosmetici, integratori, prodotti per l'infanzia, ecc.)

**Occorre ribadire che anche tali borse di plastica biodegradabili e compostabili non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto** delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

Infine il **terzo gruppo** di buste di plastica riportato nel prospetto e che normalmente non sono presenti in farmacia è costituito **dalle borse di plastica riutilizzabili** che rispondono esclusivamente ai requisiti tecnici di seguito riportati che corrispondono a quelli indicati dal precedente D.M. 18.3.2013:

*Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna:*

- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

*Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna:*

- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il



trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Anche per queste borse non è possibile la cessione gratuita ed **il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.**

**Come riconoscere il sacchetto “biodegradabile e compostabile” conforme alle norme**

Tenuto conto che la tipologia di borse di plastica utilizzata dalle farmacie è nella maggior parte dei casi costituita da quelle “Biodegradabili e compostabili” è opportuno che le farmacie, come peraltro già fanno da tempo, si accertino della conformità di tale tipologia di sacchetti alle norme di legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore. Al fine di evitare l’acquisto di materiale che potrebbe rivelarsi non conforme ai requisiti vigenti si ritiene opportuno chiedere ai propri fornitori l’assicurazione scritta (eventualmente utilizzando il fac-simile, allegato n. 3) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Nell’intento di agevolare coloro che intendono effettuare un controllo sulla rispondenza delle buste biodegradabili e compostabili, proposte dai diversi fornitori o già acquistate, con i requisiti normativi vigenti, si segnala che tra i sacchetti che non possono essere commercializzati ci sono in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”.

E’ opportuno chiarire che biodegradabile non necessariamente vuol dire compostabile. I sacchetti in plastica additivati con ECM o con altri additivi (es., d2W o EPI), su cui sono riportate affermazioni di biodegradabilità, non sono conformi alla normativa vigente, anche se talvolta vengono persino spacciati per compostabili quando non lo sono, ed addirittura talvolta sono riportate, in questi sacchetti, scritte che invitano ad utilizzarli per la raccolta dei rifiuti organici.

Nonostante i richiami all’ecologia, questi sacchetti non sono conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello **standard UNI EN 13432:2002**. Per capire se un sacchetto è legale o meno, occorre leggere le diciture che, come previsto dal nuovo comma 3-bis dell’art. 219 del D.Lgs. 152/06, il produttore deve necessariamente riportare sulla busta, per attestare i requisiti in esame, ossia ad esempio, “compostabile” e “rispetta la normativa UNI EN 13432” o “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici” ecc.

Per maggiore sicurezza occorre cercare sul sacchetto i marchi degli organismi certificatori accreditati che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e “Compostabile CIC”.



**SANZIONI**

Con alcune modifiche apportate all'articolo 261 del D. Lgs 152/2006 è stata quindi riportata all'interno del Decreto Ambiente la disciplina sanzionatoria già prevista dalla normativa previgente (in vigore dal 21 agosto 2014 come previsto dalla Legge 116/2014.

Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche previste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.500 euro a 25.000 euro**. Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti "ultraleggeri" non rispondenti alle caratteristiche del nuovo articolo 226-ter del D. Lgs 152/2006.

La sanzione è **umentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro)** se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi previsti dalla normativa. All'accertamento delle violazioni provvede, d'ufficio o su denuncia, la polizia amministrativa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Costanza RAVBAR

IL PRESIDENTE  
Massimo MANA

